

- Quinto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso, articolo 5,1, allegato III dello Statuto e conseguente errore manifesto di valutazione, perché nel concorso AD 7 è stata valutata anche la leadership dei candidati, laddove tale parametro era riservato solo agli AD9.
- Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cui alla giurisprudenza Di Prospero contro Commissione e violazione dell'articolo 27 dello Statuto e del principio di uguaglianza, in quanto il bando di concorso non ha consentito la partecipazione ad entrambi i concorsi per AD7 e AD9, pur ricollocando d'ufficio nella lista di riserva AD7, alcuni candidati che avevano presentato domanda per AD9.
- Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice, a causa delle frequenti fluttuazioni nella composizione della commissione esaminatrice e dell'assenza dello «shadowing» da parte del Presidente.

---

**Ricorso proposto il 19 maggio 2023 — Impossible Foods / EUIPO — Société des produits Nestlé (IMPOSSIBLE)**

**(Causa T-273/23)**

(2023/C 252/77)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Impossible Foods Inc. (Redwood City, California, Stati Uniti) (rappresentante: T. Cohen Jehoram, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo IMPOSSIBLE — Marchio dell'Unione europea n. 12 775 664

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di decadenza

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 marzo 2023 nel procedimento R 665/2022-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 18 maggio 2023 — Tinkoff Bank/Consiglio**

**(Causa T-275/23)**

(2023/C 252/78)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Tinkoff Bank SA (Mosca, Russia) (rappresentante: A. Genko, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza:
- annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato in data 25 febbraio 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 (GU 2023, L 59 I, pag. 278) nella parte in cui aggiunge la ricorrente all'elenco delle entità sanzionate, con il numero 200;
- annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata in data 25 febbraio 2023 dalla decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio (GU 2023, L 59 I, pag. 437) nella parte in cui aggiunge la ricorrente all'elenco delle entità sanzionate, con il numero 200;
- annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato in data 25 febbraio 2022 dal regolamento (UE) 2022/330 (GU 2022, L 511) con l'aggiunta di un nuovo criterio che permette di sanzionare «gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (...)» nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 (GU 2022, L 50 I) con l'aggiunta di un nuovo criterio che permette di sanzionare «gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (...)» nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare gli atti di mantenimento nella parte in cui essi riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-270/23, Rosbank/Consiglio.

---

### Ricorso proposto il 22 maggio 2023 — Global 8 Airlines/Commissione

(Causa T-277/23)

(2023/C 252/79)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Global 8 Airlines (Bichkek, Kirghizstan) (rappresentante: E. Novicāne, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la misura individuale adottata dalla Commissione europea (direzione generale Mobilità e trasporti) relativa all'inclusione dei due aviogetti commerciali leggeri (in prosieguo: gli «aeromobili») di proprietà della ricorrente nell'elenco soggetto al divieto di volo ai sensi del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui la ricorrente è venuta a conoscenza il 20 marzo 2023;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.